

Codice DB1016

D.D. 8 febbraio 2013, n. 109

**DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009, art. 43 e s.m.i.. "Intervento forestale in bosco di castagno e robinia a governo ceduo". Comune di Zubiena (BI). Proponente: sig. Giovanni Maruca. Valutazione di Incidenza rispetto al SIC IT1110057 "Serra di Ivrea".**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, giudizio positivo di valutazione d'incidenza all'esecuzione dell'"Intervento forestale in bosco di castagno e robinia a governo ceduo" nel Comune di Zubiena (BI), proposto dal sig. G. Maruca, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- rilascio del 25% della copertura arborea tramite matricinatura a gruppi o con soggetti isolati dominanti e stabili; al fine di garantire un adeguato livello di biodiversità e complessità del popolamento, dovranno essere rilasciate tutte le eventuali specie accessorie (esclusa la robinia), integrate con i migliori soggetti di castagno; le piante rilasciate dovranno essere distribuite in maniera il più possibile omogenea su tutta la superficie di intervento, avendo cura di mantenere il maggior numero di classi presenti per diametro/età;
- rilascio all'invecchiamento a tempo indefinito di almeno un soggetto arboreo vivo ed uno morto o deperente, appartenenti alla classe diametrica maggiore. La scelta di questi alberi non deve essere effettuata prioritariamente tra gli esemplari di robinia e di castagno, e deve nel contempo escludere soggetti appartenenti alle specie incluse nell'allegato E del Regolamento n. 8/r del 20 settembre 2011: vanno rilasciati a tempo indefinito come prima scelta esemplari delle altre specie arboree componenti il bosco, con priorità per quelli che presentano cavità idonee alla nidificazione o al rifugio della fauna. Le piante da rilasciare a tempo indefinito dovranno essere marchiate con vernice rossa indelebile, ponendo una lettera B maiuscola alla base e una lettera B maiuscola a 1,30 m di altezza del fusto dal suolo;
- rilascio di almeno il 50 per cento della copertura di arbusti e cespugli di specie autoctone e di almeno un albero dominante colonizzato da edera, ove presente; in caso di copertura arbustiva inferiore al 10 per cento, essa deve essere rilasciata integralmente;
- rilascio di almeno il 50 per cento delle ramaglie e cimali, sparsi a contatto col suolo o formando cumuli di dimensioni non superiori ai 3 metri steri in aree idonee;
- rispetto di nidi e tane, specchi d'acqua e zone umide anche temporanee, ecotoni e stazioni di flora protetta;
- tutti gli interventi selvicolturali, compreso l'esbosco, dovranno essere sospesi dal 1 aprile al 15 giugno;
- durante tutte le operazioni di abbattimento, allestimento ed esbosco dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari a minimizzare i danni alle piante rilasciate ed alla vegetazione;

- le operazioni di esbosco non devono avvenire in condizioni di suolo non portante.

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione dell'attività in oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente  
Vincenzo Maria Molinari